



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 337

del 29/04/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Azienda ULSS 6 Euganea per attività di Ufficio Stampa, con decorrenza dal 01.05.2021 fino al 30.04.2022.

Note trasparenza: *con il presente provvedimento viene approvata la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Azienda ULSS 6 Euganea per attività di Ufficio Stampa, con decorrenza dal 01.05.2021 fino al 30.04.2022.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- per la gestione dei rapporti e le comunicazioni con gli organi di stampa e migliorare la comunicazione rivolta alla cittadinanza, l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, con nota prot. n. 5373 del 19/03/2021, ha chiesto all'Azienda ULSS 6 Euganea la disponibilità ad una collaborazione con l'Ufficio Stampa dell'ULSS 6, che si integri con le funzioni e risorse già presenti nell'Istituto per quanto inerisce la comunicazione ed il marketing;
- l'ULSS 6 – Euganea si è resa disponibile, per la durata di un anno, all'erogazione di detto servizio, mediante la stipula di una convenzione che comprende una serie di attività da parte del personale dell'Ufficio Stampa, nel ruolo di punto di raccordo centralizzato tra le diverse articolazioni aziendali dello IOV e gli organi di informazione, in ottica ricettiva e proattiva, armonizzando la propria attività con quella delle altre risorse deputate;

Dato atto che:

- l'art. 15 della L. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di negoziare tra loro, attuando gli accordi più diversi, con i soli vincoli della irrinunciabilità della titolarità delle loro funzioni attribuite dalla legge, nel rispetto di eventuali norme imperative che possano costituire ostacolo agli accordi che si andranno a concludere;

Considerato che l'obiettivo della collaborazione è il miglioramento dell'immagine aziendale dello IOV, in particolare attraverso la stesura e la realizzazione di un Piano Integrato della Comunicazione Aziendale, volto a progettare le iniziative di comunicazione e informazione dello IOV – IRCCS, implementare la divulgazione delle attività dell'Istituto, coordinare la gestione della comunicazione esterna e perfezionare la comunicazione interna;

Precisato che:

- la convenzione ha efficacia dal 01.05.2021 al 30.04.2022;
- per le attività oggetto della convenzione, lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere all'ULSS 6, l'importo di € 17.500,00 più IVA, che verrà corrisposto in due rate semestrali;
- la Direzione dello IOV - IRCCS si avvale, del personale afferente all'Ufficio Stampa dell'ULSS 6, per un impegno orario previsto tra le 14 e le 18 ore settimanali, svolte sia nella sede dell'ULSS 6 che mediante accessi presso lo IOV – IRCCS;
- con riferimento alle disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, con apposito e separato atto, allegato alla convenzione, lo IOV - IRCCS nomina l'Azienda ULSS 6 Responsabile del trattamento dei dati personali, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la convenzione con l'Azienda ULSS 6 Euganea per attività Ufficio Stampa, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la L.R. n. 26/2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l’Azienda ULSS 6 Euganea per attività Ufficio Stampa, con decorrenza dal 01.05.2021 al 30.04.2022, nel testo allegato al presente provvedimento, ivi compreso l’accordo di nomina dell’ULSS 6 a Responsabile trattamento dei dati personali, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione ha efficacia dal 01.05.2021 al 30.04.2022;
3. di dare atto che per le attività oggetto della convenzione, lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere all’ULSS 6, l’importo di € 17.500,00 più IVA, da imputare sul conto di costo n. 400202011201 - Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL-AO,IRCSS della Regione), di cui € 11.666,66 + IVA nell’esercizio 2021 e € 5.833,34 + IVA nell’esercizio 2022;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Comunicazione e Marketing e alla UOSD Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**



NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, in persona del Direttore Generale *pro tempore* Dott.Ssa Patrizia Benini, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e p. iva 04074560287, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)

- di seguito anche “IOV” e “Titolare” -

e

L’Azienda ULSS 6 Euganea, con sede legale in Padova, Via E. degli Scrovegni n. 14 - codice fiscale 00349050286, legalmente rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* Dott. Paolo Fortuna

- di seguito anche “Azienda ULSS 6” e “Responsabile” -

congiuntamente indicate come “Parti”

Premesso che

- come da Convenzione per il servizio di gestione dell’Ufficio Stampa, l’Azienda ULSS 6 eroga allo IOV il servizio di gestione dei rapporti e le comunicazioni con gli organi di stampa ed il miglioramento della comunicazione rivolta alla cittadinanza anche attraverso il potenziamento dell’utilizzo dei social, secondo quanto stabilito agli artt. 1 e 2 della Convenzione stessa (di seguito “*servizio per la gestione dell’ufficio stampa*”)
- lo IOV svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell’esecuzione di tale servizio per la gestione dell’Ufficio Stampa l’Azienda ULSS 6 dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dello IOV;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il Titolare ha verificato che il Responsabile offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione per la gestione dell’Ufficio Stampa- lo IOV intende nominare l’Azienda ULSS 6 Euganea, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina l’Azienda ULSS 6 Euganea, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione indicata in premessa.



2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione per il servizio di gestione dell'Ufficio Stampa, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione, con particolare riferimento agli obblighi sussistenti alla cessazione del contratto descritti sub 8 della presente Nomina.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al servizio di gestione dell'Ufficio Stampa.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati personali di natura comune;
- dati personali di natura particolare *ex art. 9* GDPR;

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati

- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...) e rispettivi familiari;
- potenziali utenti;
- utenti;
- utenti sito web;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra a quest'ultimo senza ingiustificato ritardo;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione alla Convenzione, provvedendo a nominarle autorizzate al trattamento dei dati personali.
- Laddove necessario il responsabile individua all'interno della propria organizzazione per persone fisiche che svolgeranno il ruolo di amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito “Provvedimento”) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:

- intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici, ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell’Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

Il Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Benini

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento, Azienda ULSS 6 Euganea

Il Direttore Generale — dott. Paolo Fortuna

CONVENZIONE PER ATTIVITA' UFFICIO STAMPA

TRA

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. (di seguito denominato "IOV-IRCCS"), con sede in Padova, via Gattamelata, 64 – codice fiscale e partita iva 04074560287, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Benini

E

L'Azienda ULSS 6 Euganea, di seguito denominata "ULSS 6", con sede legale in Padova, Via E. degli Scrovegni n. 14 - codice fiscale 00349050286, legalmente rappresentato dal Direttore Generale dal Dott. Paolo Fortuna.

PREMESSO

- che l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha chiesto all'Azienda ULSS 6 Euganea la disponibilità a stipulare una convenzione finalizzata ad una collaborazione da parte dell'Ufficio Stampa dell'ULSS 6 Euganea che si integri con le funzioni e risorse già presenti nell'Istituto per quanto inerisce la comunicazione ed il marketing;
- che l'ULSS 6 – Euganea si è resa disponibile a prestare la propria collaborazione alle condizioni e nei termini descritti nei seguenti articoli;
- l'art. 15 della L. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di negoziare tra loro, attuando gli accordi più diversi, con i soli vincoli della irrinunciabilità della titolarità delle loro funzioni attribuite dalla legge, nel rispetto di eventuali norme imperative che possano costituire ostacolo agli accordi che si andranno a concludere.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione l'Azienda ULSS 6 si impegna ad assicurare, mediante proprio personale, una collaborazione finalizzata ad erogare allo IOV-IRCCS un servizio che assicuri la gestione dei rapporti e le comunicazioni con gli organi di stampa ed il miglioramento della comunicazione rivolta alla cittadinanza anche attraverso il potenziamento dell'utilizzo dei social.

Obiettivo della convenzione è il miglioramento dell'immagine aziendale dello IOV attraverso la stesura e la realizzazione di un Piano Integrato della Comunicazione Aziendale che progetti le iniziative di comunicazione e informazione che lo IOV - IRCCS si propone di mettere in atto.

In tale Piano rientra anche l'obiettivo di migliorare i rapporti con le organizzazioni stakeholder, di legare l'immagine aziendale a iniziative ed eventi di promozione della

salute, di incoraggiare le risorse interne a comunicare le proprie attività, di sviluppare strumenti e linguaggi per il miglioramento della comunicazione interna. Pertanto agirà da punto di raccordo centralizzato tra le diverse articolazioni aziendali e gli organi di informazione, in ottica ricettiva e proattiva, armonizzando la propria attività con quella delle altre risorse deputate alla gestione della comunicazione interna ed esterna, nello scenario più ampio del Piano Integrato della Comunicazione Aziendale.

ART 2 CONTENUTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO STAMPA

L'attività svolta a favore dello IOV consisterà:

- Redazione di comunicati, note e inviti stampa;
- Coordinamento con le risorse interne presenti in Istituto per l'Organizzazione delle conferenze stampa;
- Gestione delle relazioni pubbliche con i giornalisti delle testate cartacee, digitali e radiotelevisive;
- Monitoraggio della rassegna stampa;
- Collaborazione con gli uffici stampa delle organizzazioni stakeholder;
- Contributo all'ideazione e alla redazione degli interventi pubblici e dei contributi editoriali della Direzione Generale.
- Disponibilità a spostamenti per supporto all'Azienda nella partecipazione ad eventi secondo le esigenze rappresentate dalla Direzione Generale.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

La Direzione dello IOV - IRCCS si avvarrà, a tal fine, del personale afferente all'Ufficio Stampa nei modi di volta in volta concordati, dando, in ogni caso, la priorità agli impegni istituzionali svolti a favore dell'ULSS 6, per un impegno orario previsto tra le 14 e le 18 ore settimanali.

L'attività di cui al precedente comma potrà essere svolta sia nella sede dell'ULSS 6 che mediante accessi presso lo IOV - IRCCS.

Lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere all'ULSS 6 per l'attività svolta, l'importo di € 17.500,00 più IVA, che verrà corrisposto in due rate semestrali.

L'Azienda ULSS 6 Euganea emetterà semestralmente fattura sulla base del riepilogo dell'attività validata da IOV.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale "Poste R", attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010, previa verifica della corrispondenza della fornitura.

ART. 4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito

“GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall’altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti al personale dell’Azienda ULSS 6 Euganea che opereranno presso l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS per svolgere le attività descritte all’art. 1 della presente Convenzione, quest’ultimo e l’Azienda ULSS 6 Euganea convengono di essere ciascuno Titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite.

Lo IOV - IRCCS nomina l’Azienda ULSS 6 Responsabile del trattamento dei dati personali, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente Convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dello IOV e nel rispetto della precitata normativa in materia.

La nomina a responsabile del trattamento avverrà con apposito e separato atto allegato alla presente Convenzione.

ART. 5 CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall’art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04. 2013, il personale dell’Ufficio Stampa dell’ULSS 6 Euganea, nello svolgimento dell’attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’Istituto Oncologico Veneto con delibera n. 568/2018, pena la risoluzione del rapporto convenzionale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

Il medesimo personale dell’Ufficio Stampa dell’ULSS 6 Euganea che accede all’Istituto Oncologico Veneto per lo svolgimento dell’attività prevista dal presente convenzione è

tenuto al rispetto delle misure della prevenzione e della trasparenza, previste nel Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza, cui si rinvia integralmente.

ART. 7 CLAUSOLA ASSICUTATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda ULSS 6, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti del personale aziendale.

ART. 8 DURATA

La presente convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza 1 maggio 2021.

Le parti si riservano di recedere anche unilateralmente dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite PEC (posta elettronica certificata), fermo restando la liquidazione delle prestazioni effettuate e rendicontate.

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia possa nascere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione.

Nel caso non sia possibile una composizione bonaria delle suddette controversie, le parti potranno ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 7 REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II^o della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta in modo virtuale dallo IOV.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, lì

IL Direttore Generale ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.S.S.	Il Direttore Generale Azienda ULSS 6 Euganea
Dott.ssa Patrizia Benini	Dott. Paolo Fortuna